

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI INTERNI E LA SELEZIONE DI DUE COMPONENTI ESTERNI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 418/2024 del 20/03/2024

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Avvio dei procedimenti di selezione

Art. 3 – Costituzione e compiti del Comitato di selezione

Art. 4 – Presentazione delle domande di candidatura e contenuti essenziali

Art. 5 – Criteri di valutazione dei requisiti

Art. 6 – Incandidabilità

Art. 7 – Inconferibilità e Incompatibilità per la componente esterna

Art. 8 – Incompatibilità e inconferibilità per componenti interni

Art. 9 – Termine lavori del Comitato di selezione

Art. 10 – Pubblicazione delle candidature

Art. 11 – Propaganda elettorale per le componenti elettive

Art. 12 – Elettorati attivi per le componenti elettive

Art. 13 – Elettorati passivi per le componenti elettive

Art. 14 – Commissione elettorale

Art. 15 – Procedimento elettorale per i rappresentanti delle componenti interne

Art. 16 – Proclamazione degli eletti

Art. 17 – Designazione dei componenti esterni

Art. 18 – Decreto rettorale di nomina

Art. 19 – Durata della carica

Art. 20 – Surrogazioni ed elezioni suppletive

Art. 21 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la selezione elettiva dei cinque componenti interni, di cui uno appartenente al personale tecnico amministrativo, e la designazione dei due componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo, nominati dal Senato Accademico, di cui all'Art. 7, comma 5, lettere c) e d) dello Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (D.R. n.1203/2011 ss.mm.).

Art. 2 – Avvio dei procedimenti di selezione

1. Le procedure per la nomina delle componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 comma 5 lett. c) e d) dello Statuto di Ateneo sono indette dal Rettore con propri decreti almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Per la componente dei cinque membri interni, di cui all'art. 7 comma 5, lett. c), il decreto rettorale indica la composizione della Commissione elettorale di cui al successivo art. 13, la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto e il numero degli eligendi per ciascuna categoria di personale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nonché la procedura elettorale adottata, i termini per la presentazione delle candidature, le modalità di pubblicazione delle stesse, una volta selezionate dal Comitato di cui all'art. 3 e le modalità di esercizio della propaganda elettorale.

3. Per la componente dei due membri esterni ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 7, comma 5, lett. d) il decreto indica il periodo di durata del mandato, le modalità di svolgimento della procedura di selezione, i termini per la presentazione delle candidature.

4. I decreti rettorali di indizione sono pubblicati sull'albo online e il solo decreto d'indizione per la selezione dei due componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo è pubblicato sulle piattaforme social competenti in materia adottate dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Art. 3 – Costituzione e compiti del Comitato di selezione

1. È costituito con provvedimento rettorale un Comitato di Selezione formato da cinque membri: tre esterni nominati dal Rettore e due interni nominati dal Senato Accademico, non componenti del medesimo.

2. Il Comitato è chiamato a selezionare le domande di candidatura presentate per la selezione di 7 componenti del Consiglio di Amministrazione: 5 interni, di cui 1 appartenente a i ruoli del personale tecnico amministrativo, e 2 esterni.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

3. Il Comitato effettua la selezione mediante valutazione del curriculum vitae e può verificare e acquisire autonomamente informazioni, chiedere chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione e alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione, avvalendosi, eventualmente, anche di colloqui individuali con i candidati.

4. Le proposte avanzate dal Comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.

5. Una volta verificato il rispetto dei requisiti per l'accesso alla carica stabiliti dallo Statuto, la selezione operata dal Comitato ai fini della formulazione delle rose dei candidati è insindacabile.

6. Il Comitato di Selezione:

- per i componenti interni: seleziona le domande presentate, in base al possesso dei requisiti previsti, formando una rosa di almeno 8 candidature per la componente docenti e ricercatori e almeno 2 candidature per la componente tecnico-amministrativa;

- per i componenti esterni: propone una rosa di almeno 4 candidati, nell'ambito della quale il Rettore e la Consulta dei Sostenitori individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico, che, a sua volta, provvede alla nomina.

Art. 4 – Presentazione delle domande di candidatura e contenuti essenziali

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate secondo le modalità e i termini indicati nei decreti di indizione delle selezioni, mediante un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo, anche via posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità.

2. Le candidature possono essere ritirate, con le stesse modalità con cui sono state presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente a quello previsto per la votazione, per i candidati interni, ed entro le ore 12.00 del giorno precedente il termine dei lavori del Comitato di selezione, come indicato nell'avviso per i candidati esterni.

3. I decreti di indizione delle procedure di rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione contengono gli avvisi di selezione e i modelli di presentazione delle candidature, per le componenti interne ed esterne all'Ateneo in cui si dovranno dichiarare, per tutte le componenti, almeno:

a) i dati anagrafici completi;

b) il possesso della comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, che deve potersi evincere dal curriculum vitae obbligatoriamente allegato, datato e firmato;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

c) la dichiarazione di non versare in una delle situazioni di incompatibilità descritte nell'indizione/avviso di selezione, oppure di impegnarsi, in caso di nomina a Consigliere di Amministrazione, a far cessare l'eventuale situazione di incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica stessa;

d) di aver ricevuto dall'Ateneo l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, sul trattamento dei dati personali forniti in occasione delle selezioni in oggetto;

e) il consenso o il dissenso alla comunicazione da parte dell'Ateneo dei dati essenziali del proprio curriculum vitae nell'ambito della comunità universitaria di Bologna, in qualità di partecipante alle selezioni;

f) se non presentate via posta elettronica certificata - PEC, nelle domande deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione;

solo per la componente esterna occorre dichiarare:

g) l'indicazione dell'attuale impiego e datore di lavoro;

h) il comune presso il quale si è iscritti alle liste elettorali;

i) lo Stato di appartenenza per i cittadini stranieri;

j) le eventuali condanne e procedimenti penali in corso;

k) di non essere in quiescenza;

l) di non essere dipendente dell'Università di Bologna da almeno tre anni precedenti alla data di scadenza fissata per la consegna della proposta di candidatura;

m) in caso di rapporto di servizio con l'Università di Bologna cessato oltre il termine di tre anni precedenti alla data di scadenza fissata per la consegna della proposta di candidatura, di non essere incorso, nei dieci anni precedenti, nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con impossibilità di accedere alle cariche accademiche dell'Ateneo per i dieci anni solari successivi;

n) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.10.01.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

solo per le componenti interne occorre dichiarare:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

o) di non essere sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente, in attesa di procedimento penale o disciplinare;

p) di non essere incorsi, nei dieci anni precedenti, nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con impossibilità di accedere alle cariche accademiche per i dieci anni solari successivi.

Art. 5 – Criteri di valutazione dei requisiti

1. I candidati interni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere comprovata competenza in campo gestionale, ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

b) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;

c) appartenere al personale di ruolo dell'ateneo;

d) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

e) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente, in attesa di procedimento penale o disciplinare.

2. I candidati esterni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

b) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;

c) non essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla data di scadenza fissata per la presentazione della proposta di candidatura;

d) non essere collocato in quiescenza oppure essere collocato in quiescenza e rinunciare a qualsiasi compenso;

e) possedere i requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione: godimento diritti civili e politici; non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di

misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

Il Comitato di Selezione valuta il possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale sulla base, in particolare, della loro attinenza e rilevanza rispetto alle caratteristiche, alle finalità e alle funzioni proprie dell'Alma Mater Studiorum–Università di Bologna.

Art. 6 – Incandidabilità

1. I professori e ricercatori appartenenti all'Università di Bologna che, ai sensi dell'art. 6, comma 11, L. n. 240/2010, svolgono totalmente la loro attività didattica e ricerca presso un'altra università non sono candidabili alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. I suddetti professori e ricercatori, appartenendo ai ruoli dell'Università di Bologna, non posseggono inoltre i requisiti di candidabilità come esterni.

2. Opera comunque l'esclusione prevista all'articolo 7, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 7 – Inconferibilità e Incompatibilità per la componente esterna

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere conferita a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, in quiescenza, fatta salva l'ipotesi di rinuncia al compenso.

2. Alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione non può accedere per i successivi dieci anni solari, chi, già dipendente dell'Ateneo, pur oltre il termine dei tre anni precedenti l'avviso di selezione, sia incorso nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

3. La carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con:

a) l'essere componente di altri organi dell'Università di Bologna;

b) incarichi di natura politica per la durata del mandato, intendendo tale incompatibilità riferita a:

- incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
- carica elettiva di componente presso il Parlamento europeo;
- cariche negli organi costituzionali elettivi e di governo;
- cariche negli organi elettivi e di governo degli Enti territoriali;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

c) la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

d) funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero di riferimento per l'università e nell'ANVUR, intendendo tale incompatibilità riferita a incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale di programmazione, finanziamento e valutazione delle attività universitarie nell'ambito di organi e collegi permanenti del Ministero di riferimento per l'università e dell'ANVUR.

4. Nel caso in cui il/la designato/a si trovi in una delle situazioni di incompatibilità suindicate, è invitato/a dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni a pena di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

5. Il/la candidato/a dipendente presso altro ente pubblico, in caso di sua designazione quale componente del Consiglio di Amministrazione, deve produrre l'autorizzazione, rilasciata dall'ente di provenienza in base al proprio ordinamento, ad assumere e svolgere la carica.

Art. 8 – Incompatibilità e inconferibilità per componenti interni

1. Alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione non può accedere, chi nei dieci anni solari precedenti l'indizione delle selezioni, sia incorso nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. La carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con:

- altre cariche accademiche di cui all'art. 41 comma 5 dello Statuto di Ateneo;

- l'essere componente di altri organi dell'università, intendendo tale incompatibilità riferita al componente di altri organi centrali e delle strutture previsti dallo Statuto di Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi, collegiali o monocratici, ad appartenenza necessaria in base alle norme vigenti;

- incarichi di natura politica per la durata del mandato, intendendo tale incompatibilità riferita a incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;

- cariche negli organi elettivi e di governo degli Enti territoriali;

- carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

- funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero di riferimento per l'università e nell'ANVUR, intendendo tale incompatibilità riferita a incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale di programmazione, finanziamento e valutazione delle attività universitarie nell'ambito di organi e collegi permanenti del Ministero di riferimento per le università e dell'ANVUR;

- la carica di Coordinatore di corso di studio di I, II e III ciclo;

- il comando; distacco; fuori ruolo; aspettativa, per i ricercatori, a seguito della sottoscrizione di contratti per la formazione specialistica; aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;

- la condizione di professore e ricercatore a tempo definito.

3. Nel caso in cui l'eletto/a si trovi in una delle situazioni di incompatibilità suindicate, è invitato/a dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni a pena di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Art. 9 – Termine lavori del Comitato di selezione

1. Il Comitato di selezione ha la facoltà di riunirsi anche mediante sedute telematiche per analizzare le domande di candidatura alle selezioni pervenute.

2. I lavori del comitato di selezione devono concludersi entro e non oltre la data stabilita nel decreto di indizione.

3. Per i componenti esterni, il Comitato di selezione propone una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare.

4. Per le componenti interne, di cui 4 professori o ricercatori eletti dai professori e ricercatori dell'Ateneo e 1 membro del personale tecnico amministrativo eletto dal personale tecnico amministrativo, il Comitato di selezione individua una rosa di candidati almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare.

Art. 10 – Pubblicazione delle candidature

1. Gli elenchi delle candidature ammesse all'elezione per le componenti interne sono resi pubblici mediante decreto rettorale entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione delle componenti interne.

2. È consentito ai candidati di svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione.

Art. 11 – Propaganda elettorale per le componenti elettive

1. È consentito ai candidati e/o a favore di essi svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione.
2. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme.

Art. 12 – Elettorati attivi per le componenti elettive

1. Per l'elezione dei quattro professori o ricercatori dell'Ateneo, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna alla data delle elezioni. Hanno diritto all'elettorato attivo anche:

- gli assistenti e i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca, ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
- i professori fuori ruolo;
- i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.

2. L'elettorato attivo per la componente del personale tecnico amministrativo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.

3. Sono esclusi dai rispettivi elettorati gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

4. Per entrambe le componenti, operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla normativa vigente.

5. Gli elenchi nominativi degli elettori sono resi pubblici e diffusi con mezzi idonei trenta giorni prima della data delle votazioni.

Gli aventi diritto al voto, che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma precedente, ovvero rilevino la propria inclusione in un elenco diverso da quello spettante, hanno facoltà di fare opposizione entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni alla Commissione elettorale di cui all'art. 13 del

presente regolamento. La decisione motivata sull'opposizione deve essere resa nota all'opponente entro il settimo giorno precedente le elezioni. Entro il medesimo termine del settimo giorno precedente le elezioni è pubblicato l'elenco degli elettori aggiornato.

Art. 13 – Elettorati passivi per le componenti elettive

1. L'elettorato passivo spetta a coloro i quali abbiano presentato una candidatura e che siano stati selezionati dal Comitato di selezione di cui all'Art. 3; il superamento della selezione e l'inserimento nella rosa di eleggibili comporta automaticamente la candidatura.
2. L'elettorato passivo per la componente dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato, spetta a coloro i quali assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.
3. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data iniziale fissata per la presentazione delle domande di candidatura per le componenti dei rappresentanti dei professori e ricercatori e del personale tecnico amministrativo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo:
 - a) gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
 - b) coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi titolo, per i due mandati consecutivi precedenti, ai sensi dell'art. 37 comma 8 dello Statuto di Ateneo;
 - c) il Direttore Generale dell'Ateneo di Bologna.
5. Per entrambe le componenti operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.

Art. 14 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore.
2. La Commissione elettorale è composta da:
 - a) un professore che assume il ruolo di Presidente;

b) un ricercatore;

c) un funzionario amministrativo che assume anche il ruolo di Segretario verbalizzante.

3. La Commissione elettorale ha il compito di:

a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame a norma dell'art. 4, comma 6 del presente regolamento;

b) verificare il corretto avvio, lo svolgimento e la chiusura della procedura elettorale;

c) vagliare i risultati delle votazioni e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;

d) decidere su contestazioni ed eventuali reclami presentati durante le operazioni di voto e di scrutinio;

e) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore e al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Art. 15 – Procedimento elettorale per i rappresentanti delle componenti interne

1. Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo apposita procedura telematica, disciplinata nel decreto rettorale di indizione.

2. La procedura elettorale adottata deve in ogni caso garantire la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, integrità e segretezza del voto, nonché l'anonimato dell'elettore che lo ha espresso.

3. Il voto è individuale e segreto.

4. Ciascun elettore, per ciascuna delle componenti per le quali gode dell'elettorato attivo, può esprimere una sola preferenza.

Art. 16 – Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.

2. Sono proclamati eletti per ciascuna delle categorie di personale di cui all'art. 7, comma 5, lett. c) dello Statuto di Ateneo, coloro che tra i candidati hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano in ruolo o in servizio, secondo i casi, e, a parità di anzianità di ruolo o di servizio, il più anziano di età.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

3. Per essere proclamati eletti ed eventualmente accedere alla graduatoria dei non eletti, i candidati per la componente docente e pta devono aver ricevuto voti da almeno il 10% dei votanti.
4. Il Decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato nell'Albo di Ateneo.
5. Contro i risultati è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi, al Consiglio di Amministrazione in carica, che decide nella prima seduta utile.

Art. 17 – Designazione dei componenti esterni

1. Per i componenti esterni, all'interno della rosa di candidati presentata dal Comitato di selezione:
 - a) la Consulta dei Sostenitori delibera individuando una candidatura da proporre al Senato Accademico;
 - b) il Rettore individua una candidatura da proporre al Senato Accademico.
2. Il Senato Accademico delibera, con voto palese, la nomina dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione proposti dal Rettore e dalla Consulta dei Sostenitori.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, ultimo periodo, dello Statuto di Ateneo, nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 18 – Decreto rettorale di nomina

1. Una volta decisi i ricorsi di cui all'art. 15 del presente regolamento, ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, il Rettore provvede con proprio decreto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, nominando i componenti interni eletti e i componenti esterni designati nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Durata della carica

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente regolamento durano in carica quattro anni.
2. Il mandato di ciascun componente può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale durata.

Art. 20 – Surrogazioni ed elezioni suppletive

1. Qualora al termine delle votazioni non risultino eletti uno o più membri per le componenti interne, di cui 4 professori o ricercatori e 1 membro del personale tecnico amministrativo, il Rettore procede a indire elezioni suppletive per le componenti mancanti.
2. Per i componenti eletti, in caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita della qualifica, all'eletto subentra per surrogazione il primo dei non eletti in possesso dei requisiti per la proclamazione di cui all'art. 15, comma 3; in ogni caso di impossibilità di subentro, si procede con l'indizione di elezioni suppletive con il medesimo procedimento previsto per la componente elettiva, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. Per i componenti esterni, nominati dal Senato Accademico, in caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita delle condizioni per la permanenza in carica, si procede come previsto all'art. 16, con la designazione all'interno dei nominativi residui nella rosa di cui all'art. 11, comma 3; in ogni caso di impossibilità di subentro, ovvero di mancanza di nominativi residui, si procede all'indizione del procedimento di selezione suppletivo per la componente mancante, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
4. Non si procede all'indizione di selezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza complessiva dell'Organo intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.
5. I subentranti rimangono in carica fino al termine del mandato interrotto.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento può essere ridotto fino a trenta giorni.
